

**"STATUTO DELLA
"FEDERAZIONE ITALIANA MUSER E SLEDDOG SPORT "**

**TITOLO 1
COSTITUZIONE, SCOPI, FUNZIONI, SEDE**

Art. 1 - Costituzione e scopi

1. La Federazione Italiana Musher Sleddog Sport (F.I.M.S.S. oppure FIMSS), è un'associazione senza fini di lucro, costituita allo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo Sleddog Sport in Italia in ogni fascia d'età e di popolazione, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, degli indirizzi e delle direttive del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO). La FIMSS è costituita da società, associazioni ed altri organismi sportivi affiliati ad essa, che senza scopo di lucro operano nell'ambito dello Sleddog, ispirandosi ai principi di partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. La FIMSS svolge la propria attività a livello dilettantistico nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica e governativi istituzionale.
2. La FIMSS è l'unico soggetto rappresentante lo Sleddog, anche nelle sue forme derivate, in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali, con le Federazioni Sportive Internazionali, esistenti per le varie specialità: la International Federation of Sleddog Sport (I.F.S.S.), la European Sleddog Racing Association (E.S.D.R.A) e la FISTC (Federazione Internazionale Sportiva di Cani Da Slitta; nell'ambito della FCI (Federazione Cinofila Internazionale Salvaguardia Delle pure Razze Canine da Traino e Slitta). La FIMSS svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive federazioni internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I. Alla FIMSS è riconosciuta autonomia tecnica organizzativa.
3. La FIMSS persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di violenza, xenofobia e di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale. La FIMSS garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività sportiva federale; applicando e facendo applicare alle federazioni sopra indicate ogni ordinamento sportivo, e la propria regolamentazione sportiva alle manifestazioni e ai propri atleti aderenti:
 - verrà applicato regolamentazione ESDRA- IFSS alle attività sportive patrocinate dalla stesse
 - verrà applicato regolamentazione FISTC-FCI alle attività sportive patrocinate dalle stessead ognuna di esse sarà aggiudicata la Commissione Giudicante oltre ai commissari di percorso specifici delle federazioni.
4. La FIMSS intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno della Sleddog Sport in Italia, salvaguardando la propria autonomia.

Art. 2 - Funzioni e attività sportiva

1. La FIMSS svolge nel territorio nazionale e sul piano internazionale l'attività sportiva dello Sleddog Sport, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.
2. Al fine di promuovere e disciplinare lo Sleddog in Italia, la FIMSS esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) la cura delle relazioni sportive internazionali;
 - b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle rappresentative nazionali;
 - c) funzioni di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva e agli ufficiali di gara;

- d) la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore Tecnico e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
 - e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti e degli animali.
 - f) la disciplina dell'affiliazione alla FIMSS di società e associazioni sportive nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
 - g) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste nel presente Statuto del Consiglio Italiano Musher e Sleddog (CIMS);
 - h) detta i criteri per il riconoscimento delle specialità sportive organizzate e disciplinate dalla FIMSS;
 - i) detta le regole della Sleddog Sport tenuto conto delle varie specialità sportive che fanno parte del movimento Sleddog Sport, in aderenza alle norme della I.F.S.S., della E.S.D.R.A. e della F.I.S.T.C.;
 - j) definisce l'ordinamento dei campionati federali, i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; assegna il titolo di Campione nelle varie specialità e ratifica gli accessi, le promozioni e i passaggi tra le varie categorie sportive degli atleti e dei tecnici;
 - k) detta le regole per il riconoscimento dei diplomi tecnici rilasciati dal CIMS;
 - l) assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale;
 - m) presiede direttamente alla formazione della rappresentative nazionali e ne fissa il programma di gare internazionali, nel rispetto dei calendari già predisposti dalle federazioni internazionali cui è affiliata.
3. L'attività sportiva si articola attraverso settori agonistici, pre-agonistici e amatoriali, nonché giovanili e scolastici, comunque non professionistici, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Federale, in armonia con le leggi dello Stato, con le norme e direttive del C.O.N.I. e con gli ordinamenti sportivi internazionali, garantendo un costante equilibrio di diritti e doveri tra i suddetti settori di attività sportiva, nonché tra le diverse categorie nell'ambito degli stessi.

Art. 3 - Sede, durata e Segreteria Generale

1. La FIMSS ha sede in Trento ed ha durata illimitata.
2. La Segreteria federale della FIMSS è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, secondo le norme dell'apposito ordinamento. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
3. La Segreteria federale è diretta dal Segretario Generale, che ne risponde al Presidente e al Consiglio Federale. I funzionari della Segreteria Federale sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario Generale assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle Assemblee Federali e alle riunioni del Consiglio Federale.
4. Egli ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Organi Periferici.
5. In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

TITOLO II AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4 - Affiliati della FIMSS

1. Le società, associazioni e altri organismi sportivi (di seguito denominati "affiliati"), aventi sede in Italia e sotto ogni forma costituiti, purché non aventi scopo di lucro, che praticano, promuovono o organizzano lo Sleddog Sport agonistico o pre-agonistico o amatoriale, nonché giovanile e scolastico in Italia, possono affiliarsi alla FIMSS avanzandone formale richiesta nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Federale.

2. Gli Affiliati devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale della FIMSS e devono essere retti da uno statuto che preveda organi direttivi interni eletti democraticamente dalle assemblee dei soci nel rispetto del principio di democrazia interna e pari opportunità, con esclusione di ogni scopo di lucro, da approvarsi da parte dell'ente che provvede al riconoscimento. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto nonchè i regolamenti interni e le loro modifiche. Qualora sia scelto il modello della Società per Azioni o Società a responsabilità limitata è fatto obbligo di prevedere nello statuto e nell'atto costitutivo che gli eventuali utili siano reinvestiti nel perseguimento dell'attività sportiva.
3. Il riconoscimento e l'Affiliazione delle associazioni polisportive sono fatte per la singola sezione che pratica la Sleddog Sport. Gli Statuti, con gli eventuali regolamenti interni, debbono rispondere ai criteri menzionati ai commi precedenti.

Art. 5 - Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonchè salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
2. Gli affiliati sono tenuti al rispetto e all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della FIMSS, nonchè delle deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
3. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative della nazionale italiana.
4. Gli affiliati sono altresì tenuti ad osservare i principi del dilettantismo nello svolgimento dell'attività sportiva.

Art. 6 - Diritti degli Affiliati

1. Gli affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari della FIMSS;
 - b) di partecipare alle gare dei Campionati banditi dalla FIMSS ovvero, alle gare internazionali approvate o organizzate dalle federazioni internazionali cui la FIMSS è affiliata o da queste riconosciuta;
 - c) di organizzare manifestazioni di promozione della Sleddog in conformità alla normativa federale e all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
 - d) di fruire delle agevolazioni e dei vantaggi disposti dalla FIMSS o eventualmente dal C.O.N.I.
2. Hanno diritto di voto nelle Assemblee Nazionali Ordinarie Elettive e Non Elettive, Assemblee Nazionali Straordinarie, Assemblee Regionali Elettive e Non Elettive e nelle Assemblee Regionali Straordinarie gli Affiliati (di seguito anche denominati come "Affiliati con diritto di voto") che rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione di ciascuna Assemblea e che abbiano svolto attività sportiva nell'anno precedente a quello in cui si svolge ciascuna delle dette Assemblee, partecipando ad almeno due delle competizioni ufficiali della FIMSS o da questa autorizzate.

Art. 7 - Rinnovo e cessazione dell'affiliazione

1. Gli Affiliati devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Federale.
2. Gli Affiliati cessano di appartenere alla FIMSS nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario del sodalizio o della sezione Sleddog Sport, qualora il sodalizio sia costituito in forma di polisportiva;
 - c) per inattività sportiva assoluta protrattasi per un periodo di un anno sportivo federale, salvo i casi di legittima sospensione dall'attività agonistica nei casi previsti dal Regolamento Federale;
 - d) per mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - e) per revoca dell'affiliazione nei casi previsti dalle norme Federali.

3. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n) dello Statuto del C.O.N.I. Su tali ricorsi, la Giunta Nazionale del C.O.N.I. si pronuncia previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
4. In caso di cessazione dell'affiliazione, da qualunque causa determinata, gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIMSS ed agli altri affiliati.
5. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma, e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza degli stessi. In ogni caso, non potranno ricoprire cariche all'interno di altre società, associazioni o organismi sportivi simili sino all'adempimento dei sopraindicati obblighi.
6. La cessazione dell'appartenenza alla FIMSS comporta la perdita di ogni diritto nei suoi confronti.

Art. 8 - Tesserati

1. Sono tesserati della FIMSS:
 - a) gli atleti;
 - b) i tecnici;
 - c) i dirigenti federali;
 - d) i membri degli organi di giustizia della FIMSS;
 - e) i membri onorari;
 - f) gli Ufficiali di Gara;
 - g) i dirigenti sociali e i soci delle società, associazioni o altri organismi sportivi affiliati.
2. Gli atleti, i dirigenti sociali e i singoli soci degli affiliati entrano a far parte della FIMSS all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dai rispettivi affiliati di appartenenza, secondo le disposizioni federali, ed a seguito dell'intervenuta accettazione della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione.
3. I dirigenti federali e i membri degli organi di giustizia della FIMSS ne entrano a far parte all'atto della loro elezione o della loro nomina.
4. Gli Ufficiali di Gara entrano a far parte della FIMSS all'atto del loro tesseramento nominativo ed inquadramento dei medesimi nel rispettivo ruolo federale.
5. I Tecnici ove non presenti nella domanda di affiliazione di una società sportiva, entrano a far parte della FIMSS all'atto del loro tesseramento nominativo ed inquadramento dei medesimi nel rispettivo ruolo federale.
6. I membri onorari sono tesserati alla FIMSS all'atto della loro proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale, ai sensi del successivo art. 9.

Art. 9 - Tesserati onorari

1. Sono tesserati onorari coloro che, avendo acquisito alte o particolari benemeritenze nel campo della Sleddog Sport, vengono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.
2. Nell'ambito di tale categoria, l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale può nominare un Presidente Onorario della FIMSS.

Art. 10 - Doveri dei tesserati

1. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste per gli affiliati nel presente statuto.
2. I tesserati sono in particolare tenuti ad osservare i principi del dilettantismo nello svolgimento dell'attività sportiva.
3. Gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonchè ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 11 - Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno diritto di:
 - a) Partecipare all'attività federale;
 - b) Concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali ed alla formazione degli Organi Federali.

2. Per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici che partecipano alle Assemblee Nazionali Ordinarie Elettive o Non Elettive o Straordinarie, nonché alle Assemblee Regionali Elettive o Non Elettive ed alle Assemblee Regionali Straordinarie, hanno diritto di voto i tesserati:
- a) atleti maggiorenni in attività e tesserati presso affiliati aventi diritto al voto (di seguito anche "atleti aventi diritto al voto");
 - b) tecnici maggiorenni in attività e tesserati alla FIMSS (di seguito anche "tecnici aventi diritto al voto").

Art. 12 - Tesseramento: durata e cessazione

1. Il tesseramento ha la durata di 1 anno solare.
2. Il tesseramento cessa nei seguenti casi:
 - a) per il verificarsi di uno dei casi di cessazione dall'affiliazione di cui all'art. 5 del presente Statuto. In tale ipotesi, il Regolamento Federale disciplina le modalità di passaggio ad altro affiliato;
 - b) per cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) per decadenza dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.
3. Il Vincolo Sportivo è a tempo determinato. Il Regolamento Federale disciplina la durata del Vincolo Sportivo avuto riguardo alle varie categorie di tesserati cui si riferisce, e in nessun caso può protrarsi oltre un quadriennio.

Art. 13 - Gestione Tecnica

1. La FIMSS riconosce il Consiglio Italiano Musher e Sleddog (CIMS) quale unico organismo rappresentativo dei Tecnici della Sleddog Sport.
2. IL CIMS è composto da due componenti delle seguenti Commissioni:
 - a. Animals Welfare;
 - b. Attività Promozionali;
 - c. Giustizia Sportiva;
 - d. Attività Sportive;
3. Il CIMS è un organismo dotato di autonomia gestionale.
4. Nell'assoluta osservanza dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e nel rispetto delle disposizioni statutarie della Federazione, la FIMSS affida al CIMS il compito di regolamentare, organizzare, sviluppare e promuovere l'attività tecnico-didattica dello Sleddog Sport, nonché i compiti e le attività previste al successivo art. 14, comma 4.

Art. 14 - Componente Tecnica

1. Ai fini del procedimento elettorale per l'Assemblea Federale e per il Consiglio Federale, oltre che per le funzioni previste dal presente Statuto, gli Atleti e i Tecnici tesserati con la FIMSS costituiscono la "Componente tecnica".
2. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici nelle Assemblee nazionali e regionali vengono eletti tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 2, lett. a) e b), con le procedure di cui ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Per l'elezione dei rappresentanti dei tecnici alle Assemblee Federali, il CIMS, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste nell'apposito Regolamento elettorale allestisce su base regionale i seggi elettorali, ed assicura l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali ed il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla effettiva pubblicità di tutte le candidature. Il numero dei rappresentanti da eleggere deve essere pari al 5% degli affiliati aventi diritto al voto ai sensi del presente Statuto. In pari numero devono essere eletti i rappresentanti di riserva chiamati a sostituire i rappresentanti dei tecnici eletti in caso di loro impedimento.
4. I rappresentanti degli atleti alle Assemblee Federali vengono eletti su base regionale in apposite assemblee alle quali intervengono gli atleti aventi diritto a voto, secondo le modalità e le procedure previste nell'apposito Regolamento Elettorale, nel rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla effettiva pubblicità di tutte le candidature. Il numero dei rappresentanti da eleggere deve

essere pari al 10% degli affiliati aventi diritto al voto ai sensi del presente Statuto. In pari numero devono essere eletti i rappresentanti di riserva chiamati a sostituire i rappresentanti eletti in caso di loro impedimento.

5. Le elezioni dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono indette dal Presidente federale e devono svolgersi entro il quindicesimo giorno antecedente la data prevista per la convocazione della relativa Assemblea Nazionale o Regionale della FIMSS.

Art. 15 - Sanzioni

1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dalle norme federali sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare, pecuniaria e sportiva previste dalle norme e dalle deliberazioni federali.
2. E' fatto salvo il diritto di impugnativa per il tramite dei mezzi espressamente predisposti nel Regolamento di Giustizia.

TITOLO III

SETTORI E TUTELA VETERINARIA E MEDICO SPORTIVA

Art. 16 - Commissione Attività Sportive

1. L'attività di studio e di qualificazione per la diffusione, la pratica ed il miglioramento delle tecniche della Sleddog Sport, in relazione a tutte le sue specialità, è svolta dalla FIMSS attraverso un apposita "Commissione Attività Sportive".
2. La Commissione Attività Sportive sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le regole di gara e le tecniche di preparazione e formazione di atleti, tecnici ed ufficiali di gara. Il Settore Tecnico svolge altresì attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti della Sleddog Sport e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad essa connessi.
3. Alla Commissione Attività Sportive è preposto un Coordinatore Responsabile e due Coordinatori nominati per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, dal Presidente Federale. Il Coordinatore Responsabile si avvale nell'espletamento dei propri compiti di un rappresentante della "Commissione Animals Welfare", di uno della "Commissione Giustizia Sportiva" e di uno della "Commissione Attività Promozionali".
4. Il Coordinatore Responsabile della Commissione Attività Sportive risponde al Consiglio Federale del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio ha facoltà di provvedere alla nomina di un nuovo Coordinatore Responsabile.
5. la Commissione Attività Sportive è articolata in due Sezioni, una relativa alle categorie riservate alle manifestazioni con animali di pura razza riconosciuti F.C.I. ed una relativa alle manifestazioni con animali non di pura razza.

Art. 17 – Commissione Attività Promozionali

1. La FIMSS, di concerto con i competenti Organi Pubblici, promuove, disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani atleti in età compresa tra i sei e i sedici anni attraverso la "Commissione Attività Promozionali".
2. I giovani atleti sono tesserati per le società ed associazioni affiliate alla FIMSS, le quali possono anche svolgere attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica.
3. Alla Commissione Attività Promozionali è preposto un Coordinatore Responsabile nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi dal Consiglio Federale. Il Coordinatore Responsabile della Commissione Attività Promozionali risponde al Consiglio Federale del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina, ed è sottoposto a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio ha facoltà di provvedere alla nomina di un nuovo Coordinatore Responsabile.

4. La Commissione Attività Promozionali ha competenza per la definizione dei rapporti con gli enti e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani atleti.
5. La Commissione Attività Promozionali può dotarsi di una struttura periferica a livello regionale e provinciale retta, ciascuna sede, da un Coordinatore Responsabile Regionale nominato dall'Ufficio di Coordinamento del Settore sentiti i Presidenti dei relativi Comitati regionali della FIMSS.

Art. 18 – Commissione Animals Welfare

1. L'attività di tutela, controllo, studio e di qualificazione per la diffusione, la pratica ed il miglioramento delle tecniche per la salvaguardia della salute degli animali, in relazione a tutte le sue specialità, è svolta dalla FIMSS attraverso un apposita “ Commissione Animals Welfare”.
2. Alla Commissione Animals Welfare è preposto un Coordinatore Responsabile e due Coordinatori nominati per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, dal Presidente Federale. Il Coordinatore Responsabile si avvale nell'espletamento dei propri compiti di un rappresentante della “ Commissione Attività Sportive “, di uno della “ Commissione Giustizia Sportiva “ e di uno della “ Commissione Attività Promozionali “.
3. La Commissione Animals Welfare, nei casi il cui grado di gravità è determinato a suo insindacabile giudizio, può chiedere direttamente al Presidente Federale la radiazione immediata di chiunque si renda responsabile di attività illecite sugli animali, quali ad titolo esemplificativo, utilizzo di sostanze dopanti o qualunque sostanza che porti all'alterazione delle normali attività metaboliche atte al miglioramento delle prestazioni sportive, utilizzo di attrezzi coercitivi (es. fruste, bastoni), irragionevole esigenza di prestazioni, utilizzo di animali in non perfetto stato fisico. Inoltre è fatta deroga alla Commissione Animals Welfare a rivolgersi direttamente alle Giustizia Ordinaria per la persecuzioni di coloro i quali si sono resi responsabili di atti lesivi agli animali.
4. La Commissione Animals Welfare, assieme alla Commissione Giustizia Sportiva, ha diritto di veto per qualsiasi decisione in merito all'affiliazione e al tesseramento di persone ed enti che non rispondano alle più rigorose applicazioni in materia di tutela della salute e del benessere animale. L'esercizio del veto dovrà essere opportunamente commentato.
5. Alla Commissione Animals Welfare, assieme alla “ Commissione Pubbliche Relazioni ed Affari Legali “, è attribuito il compito di relazionarsi con gli enti di protezione animali ed enti ambientalisti.
6. Alla Commissione Animals Welfare possono far parte chiunque veterinario iscritto all'albo che ne faccia richiesta.

Art. 19 - Tutela medico sportiva

1. La FIMSS detta le norme per la regolare sottoposizione di tutti gli atleti a controlli medici specialistici. A tal fine emana le norme di obbligo per la tutela sanitaria di tutti gli atleti.
2. La FIMSS detta altresì le norme applicative dei principi e delle misure adottati dal C.O.N.I. per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le normali prestazioni fisiche degli atleti.

TITOLO IV ORDINAMENTO

Capo I - Organizzazione federale

Art. 20 - Organi e Organismi della FIMSS

1. Sono ORGANI CENTRALI della FIMSS:
 - a) Assemblea Nazionale;
 - b) Presidente Federale;
 - c) Consiglio Federale;
 - d) Consiglio di Presidenza;
 - e) Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Sono ORGANI PERIFERICI della FIMSS:
 - a) Assemblea Regionale;
 - b) Presidente Regionale;
 - c) Comitato Regionale;
 - d) Delegato Regionale;
 - e) Delegato Provinciale
3. Sono ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA della FIMSS:
 - a) Procuratore Federale;
 - b) Giudice Sportivo;
 - c) Commissione Giudicante;
 - d) Commissione d'Appello Federale.
4. Sono ORGANISMI della FIMSS:
 - a) Commissione Giustizia Sportiva,
 - b) Commissione Affari Istituzionali,
 - c) Commissione Pubbliche relazioni ed Ufficio Legale.

Art. 21 - L'Assemblea Nazionale: composizione e convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è il sovrano organo della FIMSS. Può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Nazionale Ordinaria può a sua volta essere Elettiva o Non Elettiva.
2. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e Non Elettiva è composta dai presidenti degli enti affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente Statuto, nonché dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del presente Statuto. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si riunisce entro e non oltre il 15 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici Invernali.
3. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Non Elettiva si riunisce per l'approvazione del bilancio entro il 30 Luglio di ogni anno. Tale termine è anticipato al 15 giugno, qualora tale assemblea venga celebrata contemporaneamente a quella elettiva.
4. L'Assemblea Nazionale Straordinaria ha la medesima composizione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria.
5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata nelle ipotesi di cui all'art. 23 del presente Statuto, nonché tutte le volte in cui sia stata presentata motivata richiesta dalla metà più uno degli aventi diritto al voto. Deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Federale in carica.
6. Salvo diversa disposizione del presente Statuto, la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria e dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è fatta dal Presidente su deliberazione del Consiglio Federale, secondo le modalità dettate dal Regolamento Federale, con comunicazione di convocazione inviata per lettera raccomandata a tutti gli aventi diritto al voto almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nella convocazione saranno indicati almeno l'ordine del giorno dei lavori, il luogo e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto al voto.
7. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Non Elettiva è convocata, secondo le modalità previste nel Regolamento Federale, con comunicazione di convocazione inviata per lettera raccomandata a tutti gli aventi diritto al voto almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nella convocazione saranno indicati l'ordine del giorno dei lavori, il luogo e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto al voto.

8. Le Assemblee Nazionali sono presiedute e dirette da un Presidente nominato dalla stessa assemblea, a votazione palese e per alzata di mano. Allo stesso modo viene eletto un Vice Presidente che, unitamente al Presidente, costituisce l'Ufficio di Presidenza. Il Segretario Generale della FIMSS funge da segretario.

Art. 22 - Validità delle Assemblee Nazionali

1. Le Assemblee Nazionali Ordinarie Elettive e le Assemblee Nazionali Straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti direttamente o per delega. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza, diretta o per delega, di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore ad un'ora.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, per la regolare costituzione delle Assemblee Nazionali Straordinarie aventi ad oggetto lo scioglimento della FIMSS è richiesta la presenza, diretta o per delega, di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Le Assemblee Nazionali Ordinarie Non Elettive sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore ad un'ora.

Art. 23 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria

1. L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici Invernali nel seguente ordine:
 - i. il Presidente Federale;
 - ii. i membri del Consiglio Federale;
 - iii. i membri e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - iv. uno o più Presidenti Onorari.
 - b) delibera su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale, anticipata rispetto alla sua naturale scadenza, comporta la contemporanea ed automatica revoca degli incarichi conferiti. Fanno eccezione i componenti degli Organi di Giustizia Federale, che rimangono in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti che resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico per il quale era stato eletto.
3. L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA NON ELETTIVA
 - a) discute e delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo;
 - b) nomina su proposta del Consiglio Federale i tesserati onorari;
 - c) delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.
4. La mancata approvazione del bilancio consuntivo annuale, deliberata da tanti voti che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto al voto sul territorio nazionale, comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Federale.

Art. 24 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria

1. L'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA
 - a) delibera la revisione dello Statuto Federale o le sue modifiche, da sottoporre all'approvazione del C.O.N.I.;
 - b) rinnova le cariche elettive nel caso di anticipata decadenza del Consiglio Federale;
 - c) delibera lo scioglimento della Federazione ai sensi dell'art. 30;
 - d) delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. Nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nel presente Statuto, l'Assemblea Nazionale Straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede di un'Assemblea Ordinaria.

Art. 25 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto

1. All'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e Non Elettiva e all'Assemblea Straordinaria partecipano i presidenti degli enti affiliati o loro delegati, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici, secondo quanto previsto agli articoli 6 comma 2, e 11 comma 2 del presente Statuto.
2. Partecipano, senza diritto al voto: il Presidente della FIMSS, i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Presidenti dei Comitati Regionali.
3. Possono assistere: gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare.
4. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare in corso di esecuzione, a chiunque non sia in regola con il pagamento delle quote associative;
5. La presenza in Assemblea è altresì preclusa a coloro i quali si sono resi di protagonisti di episodi di maltrattamento agli animali di qualunque tipo.

Art. 26 - Attribuzione del diritto di voto nell'Assemblea Nazionale

1. All'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, per ogni argomento inserito nell'Ordine del Giorno dei lavori assembleari viene attribuito un voto a ciascuna categoria (Presidenti degli affiliati o loro delegati, rappresentanti degli atleti e rappresentanti dei tecnici).
2. I componenti del Consiglio Federale sono eletti dalle singole categorie di appartenenza.
 - a. Il Presidente Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti da tutte le componenti dell'Assemblea.

Art. 27 - Deleghe

1. Nelle Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie, ogni Presidente di ente affiliato può rappresentare con delega scritta:
 - a. due entità affiliate oltre la propria purché appartenenti alla stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a venti entità affiliate con diritto al voto;
 - b. tre entità affiliate oltre la propria purché appartenenti alla stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a trenta entità affiliate con diritto al voto;
 - c. quattro entità affiliate oltre la propria purché appartenenti alla stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a quaranta entità affiliate con diritto al voto;
 - d. cinque entità affiliate oltre la propria purché appartenenti alla stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre cinquanta entità affiliate con diritto al voto.
2. I Presidenti delle entità affiliate possono farsi rappresentare unicamente da un altro componente il Consiglio Direttivo della stessa entità affiliate regolarmente tesserato alla FIMSS e munito di delega scritta rilasciata dal presidente stesso e corredata dell'indicazione della carica rivestita dal Delegato.
3. Nelle Assemblee Regionali Ordinarie e Straordinarie è ammessa una sola delega a condizione che il numero degli affiliati aventi diritto al voto nell'ambito della Regione sia superiore a cinque.

Art. 28 - Commissione Verifica Poteri

1. La Corte d'Appello Federale, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le funzioni di Commissione Verifica Poteri, con le modalità specificate nel Regolamento Federale.
2. La Commissione verifica il diritto di partecipazione e di esercizio del voto all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria e manda alla Segreteria Federale per la pubblicazione degli aventi diritto al voto che compongono le assemblee.

Art. 29 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. Salvo quanto previsto per le proposte di modifica allo Statuto e di scioglimento della FIMSS e per l'elezione del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria, sia elettiva che non elettiva, e

Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni sono assunte a voto palese. La votazione deve avvenire a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto ed in tutti i casi in cui l'Assemblea procede ad elezioni, fatta eccezione in quest'ultimo caso per l'elezione del Presidente dell'Assemblea, che avviene per voto palese ad alzata di mano secondo quanto previsto all'art. 20, comma 8.

Art. 30 - Modifiche allo Statuto

1. La metà più uno degli aventi diritto al voto può presentare al Consiglio Federale proposte dettagliate e specifiche di modifica dello Statuto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, delibera la convocazione entro 60 giorni dell'Assemblea Nazionale Straordinaria che deve tenersi entro i successivi trenta giorni.
2. Il Consiglio Federale può deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto. La comunicazione di convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su richiesta degli aventi diritto al voto che per iniziativa del Consiglio Federale, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
3. Per la validità dell'Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto è richiesta la presenza, diretta o per delega, di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto in seconda convocazione. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei 2/3 dei voti legittimati. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti.

Art. 31 - Proposta di scioglimento della FIMSS

1. La proposta di scioglimento della FIMSS può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.
2. Per la validità di tale Assemblea è richiesta la presenza di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
3. La proposta di scioglimento della FIMSS è approvata con il voto favorevole dei 4/5 degli aventi diritto al voto. Il medesimo quorum è richiesto anche in ordine alla decisione relativa alla devoluzione del patrimonio della FIMSS.

Art. 32 - Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FIMSS e, unitamente al Consiglio Federale, è responsabile nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.
2. Il Presidente Federale convoca e presiede il Consiglio Federale ed il consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.
3. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto.
4. Nei casi di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizi alla FIMSS, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
5. In caso di decadenza del Consiglio Federale, con l'eccezione delle ipotesi previste dall'art. 36, comma 1 e comma 4, esercita l'ordinaria amministrazione congiuntamente allo stesso Consiglio Federale decaduto.
6. Nei casi di assenza, dimissioni o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente .
7. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, il Vice-Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della FIMSS è tenuto a convocare, entro sessanta giorni, l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve avere luogo nei successivi trenta giorni, per il rinnovo delle cariche.
8. Il Presidente della FIMSS può concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

Art. 33 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e, nei casi previsti, da quella straordinaria.
2. Prima di dare inizio alla votazione, la Commissione Verifica Poteri deve comunicare il numero dei voti presenti, al fine di constatare se risulti superiore al quorum richiesto dal presente Statuto, per la valida costituzione dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione.
3. Nel caso in cui risulti presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, per l'elezione del Presidente Federale sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti legittimati.
4. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio fra i due aspiranti che abbiano conseguito il maggior numero di voti. Tra questi risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di suffragi.
5. Nel caso in cui, sulla base dei dati segnalati dalla Commissione Verifica Poteri, risulti presente soltanto 1/3 degli aventi diritto al voto, ovvero se a concorrere alla carica di Presidente vi fosse soltanto un candidato, per l'elezione del Presidente Federale sarà sufficiente la maggioranza semplice dei voti legittimati.

Art. 34 - Il Consiglio Federale: composizione

1. Il Consiglio Federale è composto dal presidente Federale che lo presiede e da 10 Consiglieri, dei quali 8 eletti dagli affiliati aventi diritto al voto e 2 componenti eletti dai rappresentanti dei tecnici aventi diritto al voto, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 35 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 2/3 dei suoi componenti.
2. Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere inviato il Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali.
3. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o che ne fa le veci, ed almeno 2/3 dei Consiglieri. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata o telegramma, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione.
 - 3 bis. Il Consigliere che sia assente per più di tre riunioni consecutive del Consiglio Federale salvo i casi di giustificato motivo, decade immediatamente e, in tal caso, verrà integrato con il primo dei non eletti in quel ruolo ai sensi del successivo art. 37 comma 1.
4. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile.
5. Funge da Segretario il Segretario Federale.

Art. 36 - Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale dirige ed amministra l'attività della Federazione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali. In particolare:
 - realizza i fini e le funzioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente Statuto;
 - elegge al suo interno, con votazione separata, il VicePresidente;
 - amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
 - delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il definitivo bilancio di esercizio, rimettendo quest'ultimo all'Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva per l'esame e la conseguente approvazione;
 - emana i regolamenti federali e le successive modificazioni;
 - vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;

- delibera, su proposta della Commissione Giustizia Sportiva, il regolamento arbitrale e le relative variazioni;
- ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal presidente e quelli del Consiglio di Presidenza, verificando se nei casi sottopostigli sussistevano gli elementi dell'estrema urgenza, tali da legittimare l'intervento;
- delibera sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle società, delle associazioni e degli altri organismi sportivi;
- delibera gli importi delle tasse di iscrizione alle gare e delle indennità da liquidare alle società, alle associazioni e agli altri organismi sportivi affiliati;
- determina gli importi delle tasse dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di primo grado;
- stabilisce le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento alla Federazione e determina i fondi da devolvere ai Comitati Regionali per assolvere ai loro compiti;
- determina i fondi per l'organizzazione delle gare, e designa i tesserati onorari da proporre all'Assemblea Nazionale;
- delibera sui ricorsi contro il rifiuto dei nulla osta per il trasferimento degli atleti tra società, associazioni o organismi sportivi;
- compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo diversa previsione del presente Statuto;
- esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni adottate dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei componenti dei Comitati Regionali;
- provvede alla nomina, su proposta del Consiglio del Comitato Regionale, del Delegato Provinciale e alla revoca in caso di mancato funzionamento del medesimo;
- provvede nelle ipotesi previste dall'art. 47 del presente Statuto, alla nomina del Delegato Regionale ed alla sua revoca;
- provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento dei Consigli dei Comitati Regionali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, allo scioglimento dei Consigli dei Comitati Regionali, nominando un Commissario Straordinario;
- su proposta dell'organismo direttivo del Collegio degli ufficiali di Gara, attribuisce o revoca con atto motivato la qualifica di Ufficiale di Gara, secondo quanto previsto nel Regolamento Tecnico;
- nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari;
- esercita il controllo di legittimità sull'elezione dei membri componenti l'Organismo Direttivo del Collegio degli Ufficiali di gara eletti dalla loro assemblea;
- concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti dei provvedimenti;
- esamina, a norma dei regolamenti di gara, i programmi delle gare a carattere nazionale, vi apporta le modifiche ritenute opportune, li approva o nega l'approvazione quanto non siano conformi ai regolamenti tecnici;
- compila il calendario delle gare nazionali ed interregionali (di settore), approva il calendario delle gare locali e, in base a questo, delibera il calendario annuale generale che definisce l'attività agonistica federale;
- decide sulla partecipazione delle rappresentanze ufficiali federali italiane ai campionati continentali e mondiali, secondo quanto previsto nel Regolamento tecnico;
- disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di istruttori nazionali;
- delibera l'eventuale attribuzione ai Comitati Regionali di autonomia organizzativa e gestionale e provvede alla nomina del relativo organo monocratico di controllo, regolato quanto a competenze, requisiti e scadenze dalle medesime disposizioni del presente statuto che disciplinano il Collegio dei Revisori dei Conti in quanto applicabili;
- delibera l'eventuale attribuzione al Settore Tecnico di autonomia organizzativa e gestionale e provvede alla nomina del relativo organo monocratico di controllo;
- nomina il Segretario generale della FIMSS;

- provvede, inoltre, a quanto espressamente attribuitogli dalla legge o dal presente Statuto o dai Regolamenti federali.

Art. 37 - Decadenza del Consiglio Federale

1. La cessazione dalla carica del Presidente per decadenza, impedimento o per altro motivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale. In tale ipotesi, il Vice Presidente cura l'ordinaria amministrazione della federazione sino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, da convocarsi entro sessanta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione e da tenersi nei successivi trenta giorni.
2. In caso di dimissioni del Presidente, l'intero Consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione unitamente al presidente fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria per il rinnovo delle cariche, da convocarsi nei termini di cui al precedente comma.
3. In caso di impedimento o di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, al quale spetterà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria, da convocarsi nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di impedimento o di dimissioni non contemporanee nel corso del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri Federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale, ma non del Presidente, al quale spetterà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria, da convocarsi nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
6. La decadenza del Consiglio Federale comporta in ogni caso la decadenza del Presidente Federale.

Art. 38 - Integrazione del Consiglio Federale

1. In ogni caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti per le rispettive categorie, purché costoro abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.
2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile si dovrà procedere alla convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Art. 39 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, nonché da un consigliere atleta e da un consigliere tecnico. Funge da segretario, il segretario della Federazione o un suo delegato.

Attua le deliberazioni del Consiglio federale e provvede al disbrigo degli affari correnti sulla base degli indirizzi e nel rispetto dei Programmi preventivamente deliberati dal Consiglio Federale.

Adotta, in via d'urgenza, deliberazioni nelle materie riservate al consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporle a Ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Per la validità delle Riunioni è necessaria la presenza di quattro Membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la Riunione.

Art. 40 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un presidente e due componenti effettive due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva. Dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
2. Per i componenti eletti è richiesta l'iscrizione all'albo dei revisori contabili. La Cancellazione o la sospensione dal detto Albo è causa di decadenza immediata dalla carica di Revisore dei Conti federale.

3. In relazione al numero dei suffragi conseguiti, i primi due dei votati assumono la carica di membri effettivi, gli altri due di membri supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal suo Presidente ed è validamente costituito con la presenza di almeno due componenti oltre al Presidente e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 41- Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa della FIMSS;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FIMSS;
 - c) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo e consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e dello Statuto.
2. Di ogni seduta del Collegio viene redatto un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
3. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi centrali e presso le strutture periferiche della FIMSS, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta adozione dei provvedimenti di competenza. Il Presidente e i membri del Collegio devono essere formalmente invitati dal Presidente Federale a partecipare a tutte le riunioni degli organi deliberanti della FIMSS in cui si richiede a norma del presente Statuto la loro presenza.

Art. 42 - Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1. In caso in cui, per qualsiasi causa, venga definitivamente meno il presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti viene temporaneamente integrato con il componente supplente più anziano d'età. Fino alla successiva assemblea per l'elezione del nuovo Presidente funge da Presidente il membro effettivo più anziano d'età.
2. Nelle ipotesi in cui, per qualsiasi causa, venga definitivamente meno un Revisore dei Conti effettivo, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando la sostituzione con il componente supplente più anziano d'età. Il Collegio così integrato rimane in carica fino alla successiva assemblea per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti necessari all'integrazione del Collegio.
3. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, o qualora venga a mancare la metà più uno dei componenti in modo da compromettere il funzionamento dell'organo, si provvederà a convocare l'Assemblea Nazionale straordinaria per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti cessati, da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 giorni.
4. Decade dalla carica il componente del Collegio dei Revisori dei Conti che non assista senza giustificato motivo a due adunanze consecutive del Consiglio Federale, alle assemblee in cui è prevista, ai sensi del presente Statuto, la presenza del Collegio e a due riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo II - Organi Periferici

Art. 43 - Istituzione dei Comitati Regionali

1. In ogni Regione nella quale abbiano sede almeno 10 affiliati aventi diritto al voto, il Consiglio Federale istituisce un Comitato Regionale, retto da un Consiglio composto da un presidente e da 3 Consiglieri, di cui 1 in rappresentanza degli atleti ed 1 in rappresentanza dei tecnici eletti dall'Assemblea Regionale con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva. Oltre i cinquanta affiliati aventi

diritto al voto, il consiglio Federale istituisce un Comitato Regionale retto da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, sette Consiglieri, due atleti ed un Tecnico.

2. I Consiglieri eleggono tra loro il Vice Presidente e un Segretario.
3. Il Consiglio dura in carica quattro anni e decade in ogni caso alla scadenza del quadriennio olimpico invernale.
4. Nelle Province di Trento e Bolzano sono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi periferici di livello regionale.
5. Nella deliberazione di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale fissa la data della prima riunione dell'Assemblea Regionale, da convocarsi con lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 44 - L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria Elettiva, Ordinaria Non Elettiva o Straordinaria.
2. L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva e Non Elettiva e Straordinaria è composta:
 - a) dai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o da loro delegati con sede nel territorio della Regione;
 - b) dai rappresentanti degli atleti aventi diritto al voto tesserati presso affiliati aventi diritto al voto con sede nel territorio della regione;
 - c) dai rappresentanti dei tecnici aventi diritto al voto e domiciliati nel territorio della regione.
1. Partecipa senza diritto a voto il componente l'organo di controllo, qualora sia stata riconosciuta autonomia amministrativo-contabile al Comitato regionale.
2. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, il presidente del Comitato Regionale o chi ne fa le veci convoca l'Assemblea. La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata a tutti gli aventi diritto almeno 30 giorni prima della data stabilita con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno ed allegato elenco degli aventi diritto al voto della regione oltre alle eventuali altre disposizioni ed informazioni.
3. L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva si svolge entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici.
4. L'Assemblea Regionale Ordinaria Non Elettiva si riunisce entro il 28 febbraio di ogni anno.
5. Per la convocazione, la costituzione, la direzione, la validità e la partecipazione all'Assemblea Regionale, nonché per le modalità di deliberazione dell'Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale.
6. In ogni caso il Presidente ed i componenti del Consiglio del Comitato non possono rappresentare componenti dell'Assemblea Regionale né direttamente né per delega.
7. Possono partecipare in veste di uditori senza diritto di voto e di convocazione tutti i soci tesserati regionali che lo desiderano.

Art. 45 - Competenze dell'Assemblea Regionale

1. L'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA:
 - a) elegge con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva;
 - b) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA NON ELETTIVA:
 - a) approva il rendiconto annuale, relativo all'anno precedente quello di svolgimento dell'Assemblea stessa, della gestione del Comitato Regionale, predisposto dal Consiglio Regionale e presentato dal Presidente Regionale; nel caso in cui il Consiglio Federale attribuisca autonomia contabile e amministrativa ai Comitati Regionali, l'assemblea dovrà deliberare sul bilancio consuntivo, in luogo del rendiconto annuale;
 - b) discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sportiva e promozionale e giovanile dell'anno successivo;

- c) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 3. L'ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Comitato Regionale ed i membri del Consiglio Regionale decaduto, nonchè qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti, secondo quanto previsto dal presente Statuto, i membri del Consiglio Regionale;
 - b) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- 4. L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Regionale Ordinaria.

Art. 46 - Il Presidente Regionale

- 1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità previste per l'elezione del Presidente della FIMSS, in quanto applicabili.
- 2. Rappresenta la FIMSS nel territorio di competenza ai soli fini sportivi. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio del Comitato Regionale almeno quattro volte nel corso dell'anno, e convoca l'Assemblea Regionale.
- 3. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FIMSS.

Art. 47 - Il Comitato Regionale

- 1. I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art. 44 del presente Statuto. Il Consiglio del Comitato Regionale è validamente costituito quando siano presenti il suo presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno due consiglieri. Decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio del Comitato regionale, qualora il Comitato sia dotato di autonomia amministrativo-contabile.
- 2. Per le ipotesi di decadenza e integrazione del Consiglio del Comitato Regionale valgono in quanto applicabili le norme stabilite dal presente Statuto per il Consiglio federale.
- 3. Il Consiglio del Comitato Regionale:
 - a) promuove, propaganda, disciplina l'attività sportiva nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;
 - b) trasmette al Consiglio Federale per il prescritto controllo di legittimità le deliberazioni dell'Assemblea Regionale relative alle elezioni del Consiglio stesso;
 - c) amministra i fondi assegnati dalla Federazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale;
 - d) sottopone all'Assemblea Regionale il rendiconto della gestione del Comitato;
 - e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
 - f) raccoglie le domande di nuova affiliazione, le istruisce e le inoltra con il proprio parere, espresso di concerto con il Rappresentante Provinciale, al Consiglio Federale;
 - g) cura che gli affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
 - h) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
 - i) patrocina gare, approva e sorveglia quelle richieste da società, associazioni o organismi sportivi della Regione, secondo le eventuali disposizioni impartite dal Consiglio Federale.

Art. 48 - Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 10 affiliati con diritto al voto, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto dal presente Statuto. L'incarico è annuale e può essere riconfermato.
2. Al termine del proprio mandato il Delegato deve inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'esito dell'attività compiuta, per consentire al Consiglio Federale stesso di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

Art. 49 - Il Delegato Provinciale

1. Il Consiglio Federale nelle province in cui ritenga opportuno, per assicurare la promozione e svolgimento delle attività federali, può nominare, su proposta del Consiglio del Comitato Regionale, un Delegato Provinciale, che dura in carica un anno e può essere riconfermato.
2. I suoi compiti sono quelli di contribuire, di concerto con il competente Comitato Regionale, nell'ambito della sua Provincia, alla realizzazione dei fini e delle funzioni di cui all'art. 1 e 2 dello Statuto, operando in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni, partecipando alla formulazione del parere così come previsto all'art. 46, comma 3 lettera f) dello Statuto e dando assistenza ai già affiliati.

Capo III - Organi di Giustizia

Art. 50 - Principi informatori della Giustizia Federale

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Federale deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, del C.O.N.I. e delle Leggi dello Stato.
2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, prima fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" sono garantiti con la istituzione di specifici organi di giustizia e di disciplina aventi competenze sia in primo che in secondo grado su tutto il territorio nazionale.
3. E' sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti a carattere sanzionatorio e cautelare o che si assumono comunque lesivi degli interessi degli associati; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricsuzione dei Giudice ovvero la possibilità di revisione del giudizio.
4. Le decisioni assunte in primo grado sono provvisoriamente esecutive. Il giudice d'appello tuttavia può, su istanza di parte e qualora sussistano gravi motivi, sospendere in tutto o in parte l'esecuzione o l'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
5. Gli Organi di Giustizia godono di piena e completa autonomia; tutti i loro componenti restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportano la decadenza del Consiglio Federale. I componenti degli organi di giustizia sono tenuti al rispetto del principio di imparzialità, terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio.
6. Il Regolamento di Giustizia Federale disciplina la riabilitazione, la quale deve essere concessa dalla Commissione d'Appello Federale decorsi cinque anni dal giorno di inizio dell'esecuzione della sanzione inflitta o questa si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

Art. 51 - Provvedimenti di clemenza

1. Rientra nelle facoltà del Presidente Federale la concessione della grazia in favore di tesserati che abbiano scontata almeno la metà della pena e non meno di cinque anni, nei casi di radiazione, dall'adozione della sanzione definitiva.
2. Attiene alla competenza esclusiva del Consiglio Federale la concessione di amnistie e indulti a carattere generale, previa determinazione dei termini del provvedimento.

Art. 52 - Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione Italiana Musher Sleddog Sport hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i soggetti, Società ed organismi sportivi similari e persone fisiche inquadrati nella FIMSS.
2. Gli affiliati ed i tesserati si impegnano a non adire altre autorità, che non siano quelle federali, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, ivi comprese quelle di cui al successivo art. 56, connesse all'attività sportiva o associativa espletata nell'ambito della FIMSS.
3. Il Consiglio Federale, su istanza della parte interessata, per particolari e giustificati motivi può concedere deroga a quanto disposto nel comma precedente.
4. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.
5. Il Consiglio Federale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Art. 53 - Il Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale è il responsabile della Commissione Giustizia Sportiva.
2. Al Procuratore federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia federali.
3. In particolare, il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazione disciplinare, compie indagini preliminari a conclusione delle quali:
 - a) formula il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare, oppure
 - b) provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.
5. Il Procuratore Federale, inoltre, può ricorrere alla Commissione Giudicante avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, e alla Commissione d'Appello Federale, avverso le decisioni della Commissione Giudicante.
6. L'Ufficio di Procura Federale deve collaborare con l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, ogni qualvolta che ne sia espressamente richiesto.
7. Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha facoltà di astenersi quando sussistano gravi ragioni di convenienza. In tale ipotesi, il Procuratore federale è sostituito dal Sostituto procuratore federale.

Art. 54 - Il Giudice Sportivo

1. L'Ufficio dei Giudice Sportivo si compone di un Giudice Effettivo e di un supplente nominati dalla Commissione Giustizia Sportiva e durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.
2. Il Giudice Sportivo decide in prima istanza sui deferimenti proposti dagli Ufficiali di Gara per le infrazioni commesse durante le gare, ovvero su ricorso dei partecipanti alle gare.

Art. 55 - La Commissione Giudicante

1. La Commissione Giudicante è composta dai componenti delle Commissioni.
2. La Commissione Giudicante è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e giudica a maggioranza dei presenti.
3. La Commissione giudica collegialmente in primo grado su tutte le violazioni alle norme federali e su tutte le infrazioni commesse da affiliati e tesserati, nonché sui ricorsi presentati avverso le decisioni o i provvedimenti assunti dagli organi centrali o periferici della federazione; in secondo grado sugli appelli

avverso le decisioni del Giudice Sportivo. Il Regolamento di Giustizia Federale stabilisce il funzionamento della Commissione Giudicante e le relative procedure da seguire.

Art. 56 - La Commissione d'Appello Federale

1. La Commissione d'Appello è composta dal Consiglio di Presidenza e da due rappresentanti degli enti associati che non siano in alcun modo legati agli argomenti oggetto delle istanze alla commissione
2. La Commissione d'Appello Federale è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti e decide a maggioranza dei presenti e il Presidente della Commissione è il Presidente Federale.
3. La Commissione d'Appello Federale giudica collegialmente in ultima istanza sugli appelli avverso le decisioni della Commissione Giudicante, sulle decisioni del Consiglio federale in tema di nulla osta per il trasferimento degli atleti tra società, associazioni o organismi sportivi, nonché sulle istanze di ricusazione di uno o più membri della Commissione Giudicante e in materia di conflitto di competenze tra gli altri Organi di giustizia federali.
4. Sulle istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione d'Appello Federale, giudica la Commissione Giudicante. In caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione dell'intera Commissione d'Appello Federale, il Consiglio Federale provvede all'eventuale nomina di nuovi giudici limitatamente al caso che ha dato origine alla ricusazione.
5. Il Regolamento di Giustizia Federale stabilisce il funzionamento della Commissione d'Appello Federale e le relative procedure da seguire.

Art. 57 - Clausola compromissoria.

1. Tutte le controversie fra società affiliate, fra tesserati o fra questi e gli affiliati, che siano derivanti dalla attività sportiva e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federale sono decise da un Collegio arbitrale costituito da tre componenti, due nominati, uno per ciascuna dalle parti, ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso di disaccordo, il Presidente del collegio arbitrale è nominato dal Presidente della Commissione d'Appello Federale.
2. In assenza di nomina dell'arbitro di parte, questo è nominato d'ufficio dal Presidente della Commissione d'Appello Federale.
3. I collegi arbitrali svolgeranno il loro compito sulla base delle norme contenute nell'apposita sezione del Regolamento di Giustizia Federale. La decisione deve essere resa nel termine di novanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio arbitrale ed immediatamente trasmesso alla Segreteria federale che ne cura la comunicazione alle parti.

Art. 58 - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

1. Le controversie che contrappongono la FIMSS a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute con pronuncia definitiva alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione, ovvero, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura giuridica che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza di parte ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. L'istanza deve essere proposta entro 60 giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale, o comunque non soggetta ad impugnazione. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza della FIMSS, o ad istanza dell'affiliato o del tesserato, ad un procedimento arbitrale presso la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di conciliazione ed arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.
3. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FIMSS.

Capo IV - Altri Organismi

Art. 58 - Collegio degli Ufficiali di Gara

1. Il Collegio degli Ufficiali di Gara è l'organismo che inquadra i Giudici di Gara, i Direttori di Gara (detti anche Race Marshal) e i Verbalizzatori, ne disciplina l'attività e ne cura altresì la designazione nelle varie gare organizzate o autorizzate dalla FIMSS, secondo le procedure previste nel Regolamento Tecnico. Il Collegio degli Ufficiali di Gara provvede, di concerto con il Settore Tecnico, al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione dei Giudici di Gara, dei Direttori di Gara e dei Verbalizzatori.
2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio federale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio così costituito elegge al proprio interno un Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre componenti e decide a maggioranza dei presenti.
3. Gli Ufficiali di Gara svolgono le loro funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

Capo V - Cariche Federali

Art. 60 - Requisiti di eleggibilità

1. Oltre ai requisiti soggettivi richiesti per talune cariche da altre norme del presente Statuto, per l'eleggibilità a tutte le cariche federali è necessario il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - a. essere tesserati alla FIMSS alla data di presentazione della candidatura, nonché maggiorenni e in possesso della cittadinanza italiana;
 - b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
 - c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - d. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni dall'attività sportiva di durata complessiva superiore ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Associate, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
2. Sono eleggibili gli atleti e i tecnici maggiorenni e cittadini italiani che siano in attività o che siano stati tesserati alla FIMSS per almeno due anni nella rispettiva qualifica e siano, altresì, in possesso dei requisiti di cui alle lett. b), c) e d) del comma 1.
3. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive ad animali e alle persone.

Art. 61 - Presentazione delle candidature

1. Chi intenda concorrere a rivestire cariche:
 - a) all'interno degli Organi Centrali deve presentare la propria formale candidatura alla Segreteria Federale, almeno quindici giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Elettiva;
 - b) all'interno degli Organi Periferici deve presentare la propria formale candidatura al Comitato Regionale di appartenenza, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea Elettiva.
2. Le modalità di presentazione di cui sopra sono previste dal Regolamento Federale.
3. Ogni interessato potrà presentare più candidature per ogni assemblea. Qualora il candidato consegua una doppia nomina lo stesso deve, nel corso dell'assemblea, decidere quale carica scegliere. La carica rimasta vacante verrà assegnata al primo dei non eletti, nel corso della stessa assemblea.

Art. 62 - Incompatibilità

1. La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale periferica.
2. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 63 - Durata delle cariche

1. Le cariche federali assunte per elezione hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico.

TITOLO IV PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 64 - Patrimonio

1. Il patrimonio della FIMSS è costituito dai fondi di riserva, dai beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, dalle attrezzature, dagli investimenti e dagli immobili di proprietà.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento nonché tutte le somme che pervengono alla FIMSS senza specifica destinazione.

Art. 65 - Entrate

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento della FIMSS si provvede con le entrate derivanti:
 - a) dalle quote di affiliazione e tesseramento;
 - b) dai proventi delle manifestazioni sportive;
 - c) dalla gestione dei servizi;
 - d) da eventuali contributi del C.O.N.I. e di altri enti;
 - e) da donazioni a qualunque titolo erogate da privati, enti o società ed accettate con delibera dal Consiglio Federale;
 - f) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ai tesserati o agli affiliati.

Art. 66 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia a il 1° Settembre di ogni anno per concludersi al 31 Agosto dell'anno successivo, salvo il primo anno che inizia in maggio 2003 e terminerà il 31 agosto 2004.

Art. 67 - Gestione finanziaria

1. Il bilancio della FIMSS è unico e rappresenta la situazione patrimoniale ed il conto economico.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Federale. Questo è trasmesso al C.O.N.I. nel termine prefissato, corredato con le relazioni dei Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale in conformità alle disposizioni emanate dal C.O.N.I. stesso.

Art. 68 - Entrata in vigore

1. Le norme statutarie entrano in vigore una volta completato l'iter approvativo di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 69 - Elezione degli Organi federali

1. In deroga a quanto stabilito dal presente Statuto, alla prima Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva successiva all'entrata in vigore del presente Statuto, che sarà convocata entro il 15 giugno successivo ai prossimi Giochi Olimpici Invernali, saranno ammessi a partecipare con diritto di voto tutte le società o associazioni che risulteranno regolarmente affiliate alla data di approvazione del presente Statuto da parte del CONI, nonché i tecnici e gli atleti che alla medesima data risulteranno tesserati alla FIMSS.

Art. 70 - Riconoscimento dei Tecnici

1. Sono Tecnici a tutti gli effetti coloro i quali vengono abilitati da scuole di Sleddog Sport con diploma riconosciuto dal Consiglio Italiano Musher e Sleddog (CIMS) e tesserati alla FIMSS alla data di approvazione del presente Statuto da parte del CONI.

Art. 71 - Proroga degli Organi di Giustizia

1. Fino alla data di insediamento degli Organi di Giustizia previsti dal presente Statuto, le medesime funzioni verranno svolte dagli organi di giustizia attualmente insediati e regolarmente funzionanti, secondo le norme regolamentari in vigore."

Art. 72 – Revisione dei Conti

1. In deroga a quanto stabilito dal presente Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti , in attesa della prima assemblea di cui all'art.69, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dai due consiglieri in carica, nonché dal consulente fiscale nominato dal Presidente Federale.

Art. 73 – Modifiche allo statuto

In deroga a quanto stabilito dal presente Statuto, il collegio composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dai due consiglieri e dai responsabili delle Commissioni istituite, può apportare tutte quelle modifiche al presente statuto che si rendano necessarie al conseguimento di un qualsiasi riconoscimento del C.O.N.I. , alle eventuali nuove normative in materia di tutela della salute e della protezione degli animali e dalle necessità di affiliazione all' ESDRA, all' IFSS e alla FISTC.

Art. 74 – Modifica sede

1. La sede della Federazione può essere cambiata a seguito di ratifica dell'intero collegio di cui all' Art. 73